

**Messaggio municipale No. 2011-35 accompagnante la richiesta di adozione del nuovo Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo (ACCE)**

Al Consiglio comunale di Bioggio

Gentil signora Presidente,  
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il nuovo Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo (ACCE).

Questa nuova normativa comunale annulla e sostituisce il Regolamento dell'aiuto sociale comunale approvato dal Consiglio comunale il 26 settembre 2005 (post aggregazione Bioggio – Bosco Luganese – Cimo) che a sua volta riprendeva testualmente lo stesso Regolamento approvato dal legislativo comunale il 18 novembre 2002.

Dopo quasi un decennio di applicazione si è reso necessario rivedere il Regolamento poiché nel frattempo, a livello cantonale e federale, sono cambiate diverse terminologie, basi e metodi di calcolo, ecc., come pure è cambiato lo strato sociale della nostra popolazione. Oltre alle modifiche date da queste motivazioni, si è ritenuto opportuno introdurre pure l'assegno educativo di cui parleremo più avanti.

### 1. Nel merito del nuovo Regolamento ACCE

La riforma è presentata con il testo dell'articolo attualmente in vigore, la proposta di modifica o il nuovo articolo e il relativo commento.

| <i>Versione in vigore</i>  | <i>Nuova versione</i>   |
|--|---|
| <p><b>Art. 1 - Scopo</b></p> <p>Il Comune di Bioggio intende aiutare con un contributo finanziario finalizzato i propri cittadini, in particolare le persone anziane, gli invalidi e i nuclei familiari, che si trovano in ristrettezze economiche momentanee.</p> <p>A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.</p> | <p><b>Art. 1 - Scopo</b></p> <p>Lo scopo del presente regolamento è quello di migliorare le condizioni di esistenza dei propri cittadini, in particolare le persone anziane, i superstiti e gli invalidi, come pure i nuclei familiari con figli che si trovano in ristrettezze economiche momentanee. Il Comune di Bioggio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale e un Assegno Educativo (in seguito ACCE). In particolare l'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e vuole essere uno strumento volto a sostenere e valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie.</p> <p>A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale e quindi il relativo pagamento sarà soggetto all'approvazione del preventivo da parte del Consiglio Comunale.</p> |

L'articolo è stato sostanzialmente completato nella forma e nel contenuto soprattutto con l'aggiunta dell'assegno educativo per le famiglie che dispongono di un reddito modesto. L'assegno educativo

vuole inoltre essere uno strumento volto ad alleviare l'onere finanziario delle famiglie, in campo educativo, migliorandone le condizioni di vita.

| <b>Versione in vigore</b>  | <b>Nuova versione</b>   |
|--|---|
| <p><b>Art. 2 – Diritto alle prestazioni</b></p> <p>Hanno diritto all'aiuto sociale:</p> <p>a) le persone anziane al beneficio della prestazione complementare alla rendita AVS,<br/> - le persone invalide al beneficio della prestazione complementare alla rendita AI,<br/> - il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno integrativo (AFI) o all'assegno di prima infanzia (API);</p> <p>b) nonché tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (PC, AFI o API), ma le cui spese complessive riconosciute, <u>maggiorate del 10%</u>, risultano superiori ai redditi computabili residenti nel Comune di Bioggio.</p> <p>Il beneficiario della prestazione comunale deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica, rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio.</p> <p>Si ritiene residente colui che al momento dell'erogazione della prestazione (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio da almeno 150 giorni consecutivi. Il diritto al contributo comunale per l'anno corrente decade In caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.</p> <p>Fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme della vigente legislazione federale e cantonale in materia: in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi e regolamenti.</p> | <p><b>Art. 2 - Beneficiari</b></p> <p>Hanno diritto all'ACCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i cittadini</li> <li>• le famiglie con figli (per l'assegno educativo)</li> </ul> <p>che, al momento della presentazione della loro richiesta, risultano domiciliati/e da almeno 2 anni nel Comune di Bioggio (o in Comuni che saranno aggregati al Comune di Bioggio) e che adempiono cumulativamente ai seguenti requisiti:</p> <p><b>per l'aiuto complementare</b></p> <p>c) persone anziane al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AVS;</p> <p>d) persone invalide al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AI (Assicurazione invalidità);</p> <p>e) il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno familiare integrativo (AFI) e/o all'assegno di prima infanzia (API);</p> <p>f) persone che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di una sostanza netta (sostanza mobiliare e immobiliare lorda meno debiti privati) non superiore a CHF 50'000 (per le persone sole) e CHF 75'000 (cumulativamente per le coppie);</p> <p>g) le persone che vivono in comunione domestica con parenti e conviventi che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di un reddito imponibile complessivo (cumulato tra le persone che compongono l'economia domestica) non superiore a CHF 50'000 e/o una sostanza imponibile complessiva non superiore a CHF 75'000;</p> <p>h) tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (decisioni negative PC, AFI e/o API), ma le cui spese complessive o fabbisogno riconosciuti, <u>maggiorati del 10%</u>, risultano superiori ai redditi o al fabbisogno computabili;</p> <p>i) in casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli del presente regolamento.</p> <p><b>per l'assegno educativo</b><br/> tutte le famiglie con figli economicamente dipendenti, il cui reddito imponibile cantonale (escluso un eventuale reddito di un figlio/figli fino a 20 anni di età) rientra nelle seguenti fasce di reddito:</p> |

| <b>Reddito della famiglia in CHF</b> | <b>Importo in CHF per il primo figlio</b> | <b>Importo in CHF dal secondo figlio e per figlio</b> |
|--------------------------------------|---|---|
| 0-34'000                             | 300.00                                    | 300.00  |
| 34'001-45'000                        | 250.00                                    | 225.00  |
| 45'001-55'000                        | 200.00                                    | 175.00  |

I figli devono avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.

Gli adeguamenti degli importi per l'assegno educativo qui sopra elencati e i valori delle fasce di reddito sono di regola annuali e di competenza del Municipio che terrà conto dell'aumento o meno dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Il/I beneficiario/i della prestazione comunale deve/devono adoperarsi per migliorare la propria situazione economica ed il suo/loro comportamento non deve essere causa del disagio.

Nella definizione dei beneficiari è stato introdotto il concetto di domicilio nel Comune da almeno 2 anni, anziché i 150 giorni definiti dal Regolamento attuale. Questo consente di aiutare puntualmente coloro che eleggono il domicilio con l'intenzione di risiedervi durevolmente, escludendo di conseguenza quei domicili eletti per brevi periodi e/o per mera opportunità.

Nei requisiti (cumulativi) dei beneficiari sono stati introdotti, come già avviene per altri sussidi, i limiti di reddito e di sostanza sia per le persone sole, sia per coloro che convivono con parenti o altre persone, adottando di conseguenza il concetto di composizione di economia domestica (vedi unità di riferimento per prestazioni LAPS o per la riduzione di premio dell'assicurazione malattia). In questo modo si ritiene di escludere quei potenziali beneficiari che dispongono di una discreta e autonoma situazione economica o per coloro ai quali la sussidiarietà familiare dovrebbe già compensare eventuali lacune finanziarie. Di conseguenza l'aiuto comunale rimane riservato a quella fascia di popolazione più esposta al rischio "povertà".

Per i beneficiari dell'assegno educativo si terrà conto dei limiti di reddito della famiglia, secondo i parametri esposti. Per "reddito imponibile cantonale" si intende il reddito imponibile iscritto nella notifica di tassazione dei genitori, escluso quindi l'eventuale reddito del figlio/dei figli fino a 20 anni d'età. L'assegno educativo sarà erogato secondo l'art. 41, cpv.1, lett. c) della Costituzione federale, del 1998, recita che: "(...) la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini". Nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite). Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidato alle famiglie.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Versione in vigore</b> | <b>Nuova versione</b> |
|---------------------------|-----------------------|

|     |  |
|-----|--|
| -/- | <p><b>Art. 3 – Casi di esclusione</b></p> <p>Le prestazioni comunali non sono erogate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;</li> <li>b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;</li> <li>c) persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;</li> <li>d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);</li> <li>e) persone tassate sulla base di una decisione di tassazione per apprezzamento (o d'ufficio).</li> </ul> |
|-----|--|

Con questa nuova disposizione si è voluto, per evidenti motivi di applicazione, escludere determinate situazioni. Per i beneficiari di cui si parla alla lett. a). le prestazioni assistenziali coprono già il fabbisogno vitale dell'unità di riferimento; in questi casi anche il Comune partecipa nella misura del 20% della prestazione erogata.

Nessun commento per la lett. b) e d) che risultano chiare mentre si ritiene di escludere le persone menzionate alla lett. c) in quanto non si potrebbe comprendere una rinuncia ad un diritto federale ma richiedere un aiuto, e non un diritto, comunale. Infatti, dalle normative per le prestazioni complementari all'AVS e all'AI, nella nota introduttiva testualmente si legge:

*“Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme all'AVS e all'AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato.”*

Le persone menzionate alla lettera e) sono generalmente tassate d'ufficio in quanto non inoltrano la relativa dichiarazione d'imposta, vuoi per negligenza o pigrizia oppure per una forma di contestazione al sistema. Per questi contribuenti, l'autorità cantonale di tassazione, emette una tassazione per apprezzamento e non su redditi e sostanza effettivi. Si ritiene quindi di non dover entrare nel merito dell'aiuto comunale per coloro che non rispettano le regole del nostro sistema.

| <b>Versione in vigore</b>   | <b>Nuova versione</b>   |
|---|---|
| <p><b>Art. 2 – 3° capoverso</b></p> <p>Si ritiene residente colui che al momento dell'erogazione della prestazione (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio da almeno 150 giorni consecutivi. Il diritto al contributo comunale per l'anno corrente decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.</p> | <p><b>Art. 4 – Nascita ed estinzione del diritto</b></p> <p>Si ritiene residente colui/coloro che al momento dell'erogazione della prestazione complementare comunale (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio sulla base all'articolo 2 del presente regolamento. Il diritto decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.</p> |

Per quanto riguarda il concetto di domicilio si rimanda all'art. 2 del nuovo Regolamento.

| <b>Versione in vigore</b> | <b>Nuova versione</b>   |
|---------------------------|---|
| -/-                       | <p><b><i>Art. 5 – Norme generali applicabili</i></b></p> <p>Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme delle vigenti legislazioni federale e cantonale in materia; in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi, ordinanze e regolamenti.</p> |

Le norme generali applicabili devono essere inserite in ogni regolamento, alle quali poter ricorrere in caso di dubbi o di lacuna nella legislazione comunale.

| <b>Versione in vigore</b>  | <b>Nuova versione</b>  |
|--|--|
| <p><b><i>Art. 3: Ammontare delle prestazioni</i></b></p> <p>Agli aventi diritto viene versato in un importo unico annuale un contributo in denaro:</p> <p>a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC e per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API, e</p> <p>b) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per tutti i soggetti, esclusi dalle prestazioni cantonali, ma per i quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili.</p> <p>Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare sulla base della situazione finanziaria del Comune e delle previsioni di chiusura del conto di gestione corrente. Per i contributi di tipo b) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).</p> | <p><b><i>Art. 6: Ammontare delle prestazioni</i></b></p> <p>Agli aventi diritto dell'aiuto complementare comunale il corrispettivo sarà versato in denaro in un importo unico annuale sulla base dei seguenti calcoli:</p> <p>a) <u>pari al 2% fino al 4%</u> delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC;</p> <p>b) <u>pari al 2% fino al 4%</u> del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API;</p> <p>c) <u>pari all'1% fino al 2%</u> delle uscite annuali riconosciute per le persone escluse dalla prestazione complementare (PC), ma per le quali l'ammontare complessivo di tali uscite <u>maggiorato del 10%</u> risulta essere superiore al totale delle entrate computabili;</p> <p>d) <u>pari all'1% fino al 2%</u> del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone escluse dal diritto all'AFI e/o API che maggiorato del 10% risulta essere superiore al fabbisogno stesso al quale è aggiunta la lacuna di reddito LAPS, definita dalla decisione cantonale negativa.</p> <p><u>Anche l'assegno educativo sarà versato agli aventi diritto in un importo unico annuale sulla base dei calcoli specificati all'art. 2.</u></p> |

In funzione delle terminologie e dei metodi di calcolo delle prestazioni federali (PC) e cantonali (API/AFI), abbiamo voluto separare in quattro parti l'ammontare degli aiuti sociali comunali anche per una più chiara suddivisione che aiuterà di certo il personale amministrativo addetto al momento del calcolo effettivo. Infatti, le decisioni cantonali per le prestazioni complementari AVS e AI si basano sulle uscite annuali riconosciute ai sensi della Legge federale AVS e AI mentre le decisioni cantonali per gli assegni di prima infanzia (API) e gli assegni famigliari intergrativi (AFI) si basano sul fabbisogno LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali). Le percentuali di sussidio non sono state toccate da variazioni.

| <b><i>Versione in vigore</i></b> | <b><i>Nuova versione</i></b>  |
|----------------------------------|---|
| -/-                              | <p data-bbox="783 573 1428 607"><b><i>Art. 7 - Restrizioni</i></b></p> <p data-bbox="783 622 1428 730">Agli aventi diritto giusta l'art. 2 lett. a), b) e f) che sono ricoverati in istituti medicalizzati e sussidiati è concesso il 70% dell'aiuto complementare comunale.</p> <p data-bbox="783 775 1428 949">Nel caso in cui allo stesso beneficiario è riconosciuto sia l'assegno di prima infanzia (API), sia l'assegno integrativo (AFI), è concesso l'aiuto complementare comunale basato sulla decisione API o sulla decisione AFI.</p> <p data-bbox="783 994 1428 1169">Nel caso in cui le decisioni cantonali (PC, API e AFI) scadono nel corso dell'anno o iniziano da un determinato periodo dell'anno, l'aiuto complementare comunale è riconosciuto per il medesimo periodo (pro rata temporis).</p> |

Per questo nuovo articolo, non presente nella versione in vigore, è stata determinante la mera applicazione del Regolamento.

Per la restrizione di cui al primo capoverso, il calcolo della prestazione complementare cantonale o federale (PC) è effettuato in modalità diverse per le persone a casa e per le persone ospiti in istituti. Nel primo caso si tiene conto del fabbisogno vitale, della pigione lorda e dei premi della cassa malati mentre nel secondo caso si tiene conto della retta, delle spese personali e dei premi della cassa malati. Di conseguenza il totale delle uscite della persona a casa risulta essere inferiore di ca. 1/3 rispetto al totale delle uscite della persona residente in un istituto.

Medesima sorte cade sulla prestazione complementare AVS/AI; la persona in casa ha diritto ad una PC mensile di CHF 1'246.- mentre la persona in istituto ha diritto ad una PC mensile di CHF 2'383.-.

Per una più equa prestazione comunale, anche in funzione dei sempre più onerosi contributi che il Comune è tenuto a versare per gli anziani ospiti in istituti, si è ritenuto opportuno ridurre al 70% l'aiuto complementare comunale per gli aventi diritto che risiedono in istituti medicalizzati e sussidiati.

Il secondo capoverso tiene conto dei casi effettivi emersi e per i quali, senza una specifica definizione, si dovrebbe versare due aiuti complementari comunali. Tuttavia, considerando che l'assegno cantonale di prima infanzia (API) copre già il fabbisogno vitale dell'unità di riferimento, si è anche qui ritenuto opportuno riconoscere un unico sostegno comunale.

Si è voluto definire anche il concetto di pro rata temporis previsto dal terzo capoverso, anche in questo caso la lacuna è emersa nell'applicabilità del Regolamento attuale.

| <b>Versione in vigore</b>  | <b>Nuova versione</b>  |
|--|--|
| <p><b>Art. 3 – secondo capoverso</b></p> <p>Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare sulla base della situazione finanziaria del Comune e delle previsioni di chiusura del conto di gestione corrente. Per i contributi di tipo b) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).</p> | <p><b>Art. 8 – Adeguamento e versamento</b></p> <p>Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare per le prestazioni di cui all'art. 6 lett. a), b), c) e d). Per i contributi di tipo c) e d) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).</p> <p>Il versamento degli aiuti sociali comunali avverrà, di regola, durante il mese di dicembre. Prestazioni inferiori ai CHF 100.00 non saranno erogate.</p> |

Adeguamento resi necessari per l'applicazione dell'art. 6 del nuovo Regolamento ACCE con l'aggiunta che le prestazioni inferiori a CHF 100.— non saranno erogate.

| <b>Versione in vigore</b> | <b>Nuova versione</b>  |
|---------------------------|--|
| -/-                       | <p><b>Art. 9 – Natura giuridica del diritto all'ACCE e diritto di compensazione</b></p> <p>Il diritto all'ACCE non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.</p> <p>L'importo potrà essere trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'/gli avente/i diritto economico fosse/ro in mora con il pagamento delle stesse.</p> |

E' opportuno inserire anche queste disposizioni per evitare possibili questioni sia per la natura giuridica che per il diritto di compensazione. Per quest'ultimo si procede già in questo senso, tuttavia mancava la formulazione della base legale nel Regolamento oggetto d'esame.

| <b>Versione attuale</b>   | <b>Nuova versione</b>   |
|---|---|
| <p><b>Art. 4: Procedura di richiesta</b></p> <p>Coloro le cui richieste di PC, AFI o API sono state accolte dalle competenti istanze cantonali sono automaticamente tenuti in considerazione per il contributo sociale comunale. Coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 3 del presente regolamento, sono pure tenuti automaticamente in considerazione.</p> <p>Inoltre tutti i cittadini di Bioggio che ritengono di adempiere i requisiti richiesti per l'ottenimento del contributo sociale secondo l'art. 3 b) possono farne</p> | <p><b>Art. 10 Procedura di richiesta</b></p> <p>a) per i beneficiari di PC, AFI o API la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio;</p> <p>b) coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 2, lett. f) del presente regolamento, devono presentare puntuale richiesta, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso la Cancelleria comunale al quale va allegata la relativa decisione negativa e la documentazione necessaria;</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>richiesta alla cancelleria comunale (Agenzia comunale AVS) tramite i medesimi formulari per la domanda di PC o di AFI/API.</p> | <p>c) la richiesta per l'assegno educativo va inoltrata alla Cancelleria comunale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto e deve essere ripresentata ogni anno tramite il modulo ufficiale.</p> |
|---|---|

Nella procedura di richiesta abbiamo voluto introdurre una maggiore distinzione tra i beneficiari di PC, API o AFI (decisioni favorevoli) e coloro che hanno ricevuto decisioni negative. Quest'ultimi, poiché l'amministrazione non può disporre delle decisioni sfavorevoli, devono, per ovvi motivi, presentare debita richiesta.

La richiesta annuale deve essere presentata anche per l'assegno educativo.

L'amministrazione comunale si doterà di moduli ufficiali e scaricabili dal sito del Comune.

| <b>Versione in vigore</b> | <b>Nuova versione</b>  |
|---------------------------|--|
| -/-                       | <p><b>Art. 11 – Restituzione</b></p> <hr/> <p>La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita al Comune dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.</p> |

Nessun commento particolare.

| <b>Versione in vigore</b>  | <b>Nuova versione</b>   |
|--|---|
| <p><b>Art. 5 – Autorità di decisione</b></p> <hr/> <p>Per le decisioni delle istanze cantonali si rimanda alla relativa normativa cantonale in materia.<br/>Le decisioni in merito al contributo comunale di tipo b) sono di competenza del Municipio. La decisione del Municipio è inappellabile.</p> | <p><b>Art. 12 – Autorità di decisione</b></p> <hr/> <p>Le decisioni in merito all'ACCE sono di competenza del Municipio. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.</p> |

Per una migliore informazione al cittadino si ritiene corretto inserire le vie di contestazione, non indicate erroneamente nel Regolamento in vigore.

| <b>Versione in vigore</b> | <b>Nuova versione</b>  |
|---------------------------|--|
| -/-                       | <p><b>Art. 13 - Informazione</b></p> <hr/> <p>Il Municipio informerà la popolazione, di regola tramite il sito <a href="http://www.bioggio.ch">www.bioggio.ch</a>, delle modalità per l'ottenimento dell'ACCE.</p> |

Nessun commento particolare.

| <b>Versione attuale</b>   | <b>Nuova versione</b>   |
|---|---|
| <p><b>Art. 6 - Entrata in vigore e durata</b></p> <p>L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2005.</p> <p>Il regolamento avrà durata fintanto che il Consiglio comunale stanzerà il credito necessario per il finanziamento dell'aiuto sociale nell'ambito dei conti preventivi comunali.</p> | <p><b>Art. 14 – Norme finali e validità</b></p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012 con l'approvazione del Consiglio comunale e delle competenti Autorità cantonali, ed abroga ogni e qualsiasi altro regolamento vigente in materia, in particolare il Regolamento dell'aiuto sociale comunale approvato dal Consiglio comunale il 26 settembre 2005. Sostituirà eventuali regolamenti esistenti in Comuni che si aggrediranno al Comune di Bioggio.</p> <p>Il regolamento avrà durata indeterminata e scadrà automaticamente qualora il Consiglio comunale revocherà in modo permanente il credito necessario per il finanziamento dell'ACCE nell'ambito dei conti preventivi comunali.</p> |

Oltre all'abrogazione del Regolamento in vigore attualmente, si è voluto inserire anche l'abrogazione di eventuali regolamenti di Comuni che si aggrediranno al Comune di Bioggio, al fine di avere una chiara disposizione in merito. Il secondo capoverso è stato riformulato senza tuttavia cambiarne il senso.

## **2. Finanziamento**

Ogni anno, a preventivo, saranno inseriti gli importi complessivi presunti da versare per l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo, per l'anno di gestione. Le cifre saranno suddivise nelle seguenti voci contabili:

Dicastero 5 PREVIDENZA SOCIALE

553 - ALTRE ASSICURAZIONI SOCIALI

Conto no. 553.366.01 Contributi sociali anziani (per i beneficiari della PC cantonale dell'AVS)

Conto no. 553.366.02 Contributi sociali invalidi (per i beneficiari della PC cantonale dell'AI)

Conto no. 553.366.03 Contributi sociali famiglie (per i beneficiari di API/AFI)

554 - PROTEZIONE DELLA GIOVENTU'

Conto no. 554.366.02 Assegno educativo (nuovo)

Agli stessi conti saranno poi addebitati i relativi aiuti sociali comunali effettivamente versati nel corso dell'anno.

## **3. Conclusioni**

Si ritiene di aver presentato un documento completo, che colmi le lacune del precedente Regolamento e che possa essere un valido strumento per gli addetti ai lavori.

Al presente Messaggio alleghiamo:

- il Regolamento dell'aiuto sociale approvato dal CC in data 26.09.2005 (allegato A);
- il nuovo Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo, oggetto d'esame (allegato B);
- esempi e calcoli pratici (allegato C)

In considerazione di tutto quanto esposto nel presente Messaggio e volentieri a disposizione per ulteriori raggugli, vi invitiamo a

**d e c i d e r e :**

1. E' approvato il Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo;
2. Esso entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2012, dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con stima e cordialità.



Approvato con RM. no. 1368 del 02.11.2011

Municipale responsabile: Luigi Piffaretti

Allegati:

- A) Regolamento dell'aiuto sociale approvato dal CC in data 26.09.2005
- B) Nuovo Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo, oggetto d'esame
- C) esempi e calcoli pratici

**Va per rapporto a:**

| G | E | AP | P | CT<br>GA | PR |
|---|---|----|---|----------|----|
| X |   |    | X |          |    |

(A)

## REGOLAMENTO DELL' AIUTO SOCIALE COMUNALE

### Art. 1: Scopo

Il Comune di Bioggio intende aiutare con un contributo finanziario finalizzato i propri cittadini, in particolare le persone anziane, gli invalidi e i nuclei famigliari, che si trovano in ristrettezze economiche momentanee.

A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

### Art. 2: Diritto alle prestazioni

Hanno diritto all'aiuto sociale:

- a) le persone anziane al beneficio della prestazione complementare alla rendita AVS,
  - le persone invalide al beneficio della prestazione complementare alla rendita AI,
  - il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno integrativo (AFI) o all'assegno di prima infanzia (API);
  
- b) nonché tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (PC, AFI o API), ma le cui spese complessive riconosciute, maggiorate del 10%, risultano superiori ai redditi computabili

residenti nel Comune di Bioggio.

Il beneficiario della prestazione comunale deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica, rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio.

Si ritiene residente colui che al momento dell'erogazione della prestazione (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio da almeno 150 giorni consecutivi. Il diritto al contributo comunale per l'anno corrente decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.

Fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme della vigente legislazione federale e cantonale in materia: in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi e regolamenti.

### Art. 3: Ammontare delle prestazioni

Agli aventi diritto viene versato in un importo unico annuale un contributo in denaro:

- a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC e per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API, e

- b) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per tutti i soggetti, esclusi dalle prestazioni cantonali, ma per i quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili.

Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare sulla base della situazione finanziaria del Comune e delle previsioni di chiusura del conto di gestione corrente. Per i contributi di tipo b) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).

#### **Art. 4: Procedura di richiesta**

Coloro le cui richieste di PC, AFI o API sono state accolte dalle competenti istanze cantonali sono automaticamente tenuti in considerazione per il contributo sociale comunale. Coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 3 del presente regolamento, sono pure tenuti automaticamente in considerazione.

Inoltre tutti i cittadini di Bioggio che ritengono di adempiere i requisiti richiesti per l'ottenimento del contributo sociale secondo l'art. 3 b) possono farne richiesta alla cancelleria comunale (Agenzia comunale AVS) tramite i medesimi formulari per la domanda di PC o di AFI/API.

#### **Art. 5: Autorità di decisione**



Per le decisioni delle istanze cantonali si rimanda alla relativa normativa cantonale in materia.


Le decisioni in merito al contributo comunale di tipo b) sono di competenza del Municipio. La decisione del Municipio è inappellabile.

**Art. 6: Entrata in vigore e durata**

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2005.

Il regolamento avrà durata fintanto che il Consiglio comunale stanzerà il credito necessario per il finanziamento dell'aiuto sociale nell'ambito dei conti preventivi comunali.

**PER IL MUNICIPIO DI BIOGGIO**  
Il Sindaco:  Il Segretario:  
  
P. Colombo M. Perlasca



Licenziato con ris.mun. no. 689/2005 del 18 aprile 2005

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**  
Il Presidente:  Il Segretario:  
  
R. Corsani M. Perlasca



Approvato dal Consiglio comunale in data 20 SET. 2005

6934 Bioggio, 18.05.2005



## COMUNE DI BIOGGIO

# REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE E L'ASSEGNO EDUCATIVO

### Art. 1: Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di migliorare le condizioni di esistenza dei propri cittadini, in particolare le persone anziane, i superstiti e gli invalidi, come pure i nuclei famigliari con figli che si trovano in ristrettezze economiche momentanee. Il Comune di Bioggio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale e un Assegno Educativo (in seguito ACCE). In particolare l'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e vuole essere uno strumento volto a sostenere e valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie.

A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale e quindi il relativo pagamento sarà soggetto all'approvazione del preventivo da parte del Consiglio Comunale.

### Art. 2: Beneficiari

Hanno diritto all'ACCE:

- tutti i cittadini
- le famiglie con figli (per l'assegno educativo)

che, al momento della presentazione della loro richiesta, risultano domiciliati/e da almeno 2 anni nel Comune di Bioggio (o in Comuni che saranno aggregati al Comune di Bioggio) e che adempiono cumulativamente ai seguenti requisiti:

#### **per l'aiuto complementare**

- a) persone anziane al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AVS;
- b) persone invalide al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AI (Assicurazione invalidità);
- c) il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno famigliare integrativo (AFI) e/o all'assegno di prima infanzia (API);
- d) persone che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di una sostanza netta (sostanza mobiliare e immobiliare lorda meno debiti privati) non superiore a CHF 50'000 (per le persone sole) e CHF 75'000 (cumulativamente per le coppie);

- e) le persone che vivono in comunione domestica con parenti e conviventi che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di un reddito imponibile complessivo (cumulato tra le persone che compongono l'economia domestica) non superiore a CHF 50'000 e/o una sostanza imponibile complessiva non superiore a CHF 75'000;
- f) tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (decisioni negative PC, AFI e/o API), ma le cui spese complessive o fabbisogno riconosciuti, maggiorati del 10%, risultano superiori ai redditi o al fabbisogno computabili;
- g) In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli del presente regolamento.

### **per l'assegno educativo**

tutte le famiglie con figli economicamente dipendenti, il cui reddito imponibile cantonale (escluso un eventuale reddito di un figlio/figli fino a 20 anni di età) rientra nelle seguenti fasce di reddito:

| <b>Reddito della famiglia in CHF</b> | <b>Importo in CHF per il primo figlio</b> | <b>Importo in CHF dal secondo figlio e per figlio</b> |
|--------------------------------------|---|---|
| 0-34'000                             | 300.00                                    | 300.00  |
| 34'001-45'000                        | 250.00                                    | 225.00  |
| 45'001-55'000                        | 200.00                                    | 175.00  |

I figli devono avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.

Gli adeguamenti degli importi per l'assegno educativo qui sopra elencati e i valori delle fasce di reddito sono di regola annuali e di competenza del Municipio che terrà conto dell'aumento o meno dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Il/I beneficiario/i della prestazione comunale deve/devono adoperarsi per migliorare la propria situazione economica ed il suo/loro comportamento non deve essere causa del disagio.

### **Art. 3 Casi di esclusione**

Le prestazioni comunali non sono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;

- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- e) persone tassate sulla base di una decisione di tassazione per apprezzamento (o d'ufficio).

#### **Art. 4 Nascita ed estinzione del diritto**

Si ritiene residente colui/coloro che al momento dell'erogazione della prestazione complementare comunale (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio sulla base all'articolo 2 del presente regolamento. Il diritto decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.

#### **Art. 5 Norme generali applicabili**

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme delle vigenti legislazioni federale e cantonale in materia; in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi, ordinanze e regolamenti.

#### **Art. 6 Ammontare delle prestazioni**

Agli aventi diritto dell'aiuto complementare comunale il corrispettivo sarà versato in denaro in un importo unico annuale sulla base dei seguenti calcoli:

- a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC;
- b) pari al 2% fino al 4% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API;
- c) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per le persone escluse dalla prestazione complementare (PC), ma per le quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili;
- d) pari all'1% fino al 2% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone escluse dal diritto all'AFI e/o API che maggiorato del 10% risulta essere superiore al fabbisogno stesso al quale è aggiunta la lacuna di reddito LAPS, definita dalla decisione cantonale negativa.

Anche l'assegno educativo sarà versato agli aventi diritto in un importo unico annuale sulla base dei calcoli specificati all'art. 2.

## **Art. 7 Restrizioni**

Agli aventi diritto giusta l'art. 2 lett. a), b) e f) che sono ricoverati in istituti medicalizzati e sussidiati è concesso il 70% dell'aiuto complementare comunale.

Nel caso in cui allo stesso beneficiario è riconosciuto sia l'assegno di prima infanzia (API), sia l'assegno integrativo (AFI), è concesso l'aiuto complementare comunale basato sulla decisione API o sulla decisione AFI.

Nel caso in cui le decisioni cantonali (PC, API e AFI) scadono nel corso dell'anno o iniziano da un determinato periodo dell'anno, l'aiuto complementare comunale è riconosciuto per il medesimo periodo (pro rata temporis).

## **Art. 8 Adeguamento e versamento**

Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare per le prestazioni di cui all'art. 6 lett. a), b), c) e d). Per i contributi di tipo c) e d) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).

Il versamento degli aiuti sociali comunali avverrà, di regola, durante il mese di dicembre. Prestazioni inferiori ai CHF 100.00 non saranno erogate.

## **Art. 9 Natura giuridica del diritto all'ACCE e diritto di compensazione**

Il diritto all'ACCE non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

L'importo potrà essere trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'/gli avente/i diritto economico fosse/ro in mora con il pagamento delle stesse.

## **Art. 10 Procedura di richiesta**

- a) per i beneficiari di PC, AFI o API la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio;
- b) coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 2, lett. f) del presente regolamento, devono presentare puntuale richiesta, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso la Cancelleria comunale al quale va allegata la relativa decisione negativa e la documentazione necessaria;
- c) la richiesta per l'assegno educativo va inoltrata alla Cancelleria comunale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto e deve essere ripresentata ogni anno tramite il modulo ufficiale.

## **Art. 11 Restituzione**

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita al Comune dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.

## **Art. 12 Autorità di decisione**

Le decisioni in merito all'ACCE sono di competenza del Municipio. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

## **Art. 13 Informazione**

Il Municipio informerà la popolazione, di regola tramite il sito [www.bioggio.ch](http://www.bioggio.ch), delle modalità per l'ottenimento dell'ACCE.

## **Art. 14 Norme finali e validità**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012 con l'approvazione del Consiglio comunale e delle competenti Autorità cantonali, ed abroga ogni e qualsiasi altro regolamento vigente in materia, in particolare il Regolamento dell'aiuto sociale comunale approvato dal Consiglio comunale il 26 settembre 2005. Sostituirà eventuali regolamenti esistenti in Comuni che si aggregheranno al Comune di Bioggio.

Il regolamento avrà durata indeterminata e scadrà automaticamente qualora il Consiglio comunale revocherà in modo permanente il credito necessario per il finanziamento dell'ACCE nell'ambito dei conti preventivi comunali.

Per il Consiglio comunale di Bioggio:

Il presidente:

Il segretario:

# REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE E L'ASSEGNO EDUCATIVO

## ESEMPI E CALCOLI PRATICI

### 1. PERSONA SOLA AL BENEFICIO DI PC (AVS) CHE ABITA IN CASA (AFFITTO) E NON POSSIEDE SOSTANZA IMMOBILIARE

| Cognome e nome | Fabbisogno 2010 (base di calcolo PC) | Sostanza netta (secondo notifica di tassazione 2010) | Prestazione Complementare 2010 (annuale) | Sussidio comunale 2012 | Percentuale del fabbisogno |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|
|                | 33'324.00                            | 0.00   | 2'316.00                                 | <b>667.00</b>          | 2.0%                       |

### 2. PERSONA SOLA AL BENEFICIO DI PC (AVS) CHE ABITA A CASA PROPRIA E CHE HA DEBITI PRIVATI (sostanza netta = 0)

| Cognome e nome | Fabbisogno 2010 (base di calcolo PC) | Sostanza netta (secondo notifica di tassazione 2010) | Prestazione Complementare 2010 (annuale) | Sussidio comunale 2012 | Percentuale del fabbisogno |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|
|                | 31'092.00                            | 0.00   | 1'860.00                                 | 622.00                 | 2.0%                       |

### 3. PERSONA AL BENEFICIO DI PC (AI) CHE ABITA CON I GENITORI CHE HANNO UN REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO SUPERIORE A FR. 50'000 E UNA SOSTANZA NETTA SUPERIORE A FR. 75'000

| Cognome e nome | Fabbisogno 2010 (base di calcolo PC) | Sostanza netta (secondo notifica di tassazione 2010 dell'interessata e dei genitori conviventi) | Reddito imponibile complessivo (secondo notifica di tassazione 2010 dell'interessata e dei genitori conviventi) | Prestazione Complementare 2010 (annuale) | Sussidio comunale 2012    |
|----------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------|
|                | 35'412.00                            | 230'000   | 79'400.00   | 6'036.00                                 | <b>Non ha più diritto</b> |

### 4. PERSONA AL BENEFICIO DI PC (AVS) CHE ABITA IN AFFITTO CON CONVIVENTI CHE HANNO UN REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO INFERIORE A FR. 50'000 E UNA SOSTANZA NETTA INFERIORE A FR. 75'000

| Cognome e nome | Fabbisogno 2010 (base di calcolo PC) | Sostanza netta (secondo notifica di tassazione 2010 dei conviventi) | Reddito imponibile complessivo (secondo notifica di tassazione 2010 dei conviventi) | Prestazione Complementare 2010 (annuale) | Sussidio comunale 2012 |
|----------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------------|
|                | 31212.00                             | 1'000   | 39'900.00   | 13'932                                   | 625.00                 |

**5. PERSONA AL BENEFICIO DI PC (AVS) OSPITE CASA ANZIANI CIGNO BIANCO**

| <b>Cognome e nome</b> | <b>Fabbisogno 2010 (base di calcolo PC)</b> | <b>Sostanza netta (secondo notifica di tassazione 2010)</b> | <b>Prestazione Complementare 2010 (annuale)</b> | <b>Sussidio comunale 2012 (al 70%)</b> |
|-----------------------|---|---|---|--|
|                       | 34'347.00                                   | 0.00  | 9'312.00  | 481.00<br>(2010=687)                   |